



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
DIREZIONE GENERALE

Viale Della Vittoria n. 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 – Fax 0922/407105  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI  
AVVOCATI ESTERNI ED IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI**

**Indice**

**PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 3 - Istituzione elenco degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda
- Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
- Art. 5 - Contenuto delle domande di iscrizione

**PARTE II – INCARICHI DI DIFESA DELL'AZIENDA**

- Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi
- Art. 7 - Derghe
- Art. 8 - Condizioni
- Art. 9 - Corrispettivo, Attività di domiciliazione

**PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI**

- Art. 10 - Obblighi del legale incaricato
- Art. 11 - Revoca degli incarichi
- Art. 12 - Cancellazione dagli elenchi

**PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 13 - Polizza assicurativa
- Art. 14 - Liquidazioni
- Art. 15 - Pubblicità
- Art. 16 - Trattamento dei dati
- Art. 17 - Norme di rinvio
- Art. 18 - Entrata in vigore

## PARTE I - Disposizioni Generali

### Art. 1 – Premessa

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (di seguito ASP) ha nel proprio assetto organizzativo l'U.O.S.D. Servizio Legale che svolge, tra l'altro, attività di tutela e assistenza legale dell'ASP di Agrigento.

Il contenzioso che riguarda l'ASP di AG assume particolare complessità in funzione del bacino territoriale di competenza particolarmente esteso, con riguardo alla quantità di comuni in esso ricadenti, come risulta dall'art. 3 dell'Atto Aziendale (Ambito Territoriale), il quale evidenzia che ai Distretti Sanitari e Distretti Ospedalieri afferiscono ben 42 Comuni, per un totale di 450.000 abitanti circa. Detto contenzioso risulta particolarmente complesso, sia in ragione di numero che di importanza delle procedure da trattare, nelle materie di seguito indicate: contenzioso civile, contenzioso del lavoro, contenzioso previdenziale, contenzioso penale, contenzioso amministrativo, contenzioso contabile - Corte dei Conti, contenzioso tributario, nei diversi gradi di giudizio.

Al fine di assicurare idonea difesa tecnica in giudizio, stante la considerevole mole di contenzioso, si rende necessario ricorrere all'affidamento della difesa in giudizio dell'ASP a legali esterni di fiducia, qualora il legale interno fosse impossibilitato a curare direttamente la difesa nelle opportune sedi, a causa del particolare carico di lavoro in quanto impegnato nell'assolvimento di concomitanti attività processuali e di istituto o qualora si superassero tendenzialmente i 100 procedimenti presi direttamente in carico.

### Art. 2 - Oggetto ed ambito di applicazione.

#### 2.1. Il presente regolamento disciplina:

- i criteri e le procedure per la formazione di elenchi di avvocati esterni all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento cui conferire incarichi di difesa e rappresentanza;
- i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni per la difesa e la rappresentanza dell'Azienda, di cui all'art. 17, comma 1 lettera d) del Codice degli appalti n. 50 del 18/04/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017, giusta delibera ANAC n. 907 del 24/10/2018 e di quelli inclusi nell'art. 56 del dlgs 36 del 2023, Nuovo Codice Appalti;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo contratto;

#### 2.2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- gli incarichi relativi a sinistri coperti da RCT per i quali la compagnia assicurativa assume, per il periodo competenza, la gestione, anche economica, delle vertenze ai sensi di polizza, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Azienda assicurata;

### Art. 3 - Istituzione elenchi degli avvocati per incarichi conferiti dall'Azienda

3.1. Sono istituiti quattro distinti elenchi per l'affidamento, da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, degli incarichi professionali a legali esterni suddivisi nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A: CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – CONTABILE
- Sezione B: CONTENZIOSO CIVILE – LAVORISTICO
- Sezione C: CONTENZIOSO PENALE



• Sezione D: CONTENZIOSO TRIBUTARIO

3.2. L'istituzione degli elenchi distinti per tipologia di contenzioso non determina alcun obbligo in capo all'ASP di conferire l'incarico ai professionisti in esso iscritti.

3.3. L'inserimento negli elenchi avviene su richiesta del professionista singolo e/o dell'associazione professionale interessata a seguito di Avviso da pubblicarsi sul sito internet della Azienda. I professionisti e gli studi associati interessati all'iscrizione possono presentare solo una domanda, utilizzando l'apposito modello approvato, indicando **soltanto una delle quattro Sezioni di Contenzioso**, coerentemente al ramo di specializzazione. Le domande di iscrizione presentate con l'indicazione di più Sezioni o più domande presentate dallo stesso professionista o studi professionali associati **non saranno prese in considerazione**.

3.4. L'iscrizione del professionista o studi professionali associati nell'elenco della singola Sezione prescelta non determina per lo stesso alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

3.5. I professionisti o studi professionali associati sono inseriti negli elenchi in ordine alfabetico, esclusivamente per comodità di consultazione ed inclusi solo nell'elenco relativo alla sezione di contenzioso prescelta.

3.6. L'inserimento negli elenchi di studi associati avviene utilizzando la denominazione dello Studio stesso.

3.7. Gli elenchi, formati e tenuti dall'UOC Servizio Affari Generali, saranno aggiornati annualmente in modo tale da consentire l'iscrizione a nuove figure professionali, in possesso dei requisiti, previa richiesta di inclusione negli stessi da presentarsi dal 01 al 31 marzo di ogni anno. Durante la predetta fase di aggiornamento annuale sarà consentito ai professionisti già iscritti negli elenchi, di formalizzare istanza per il passaggio ad una sezione diversa rispetto a quella di originaria iscrizione.

**Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.**

4.1. Possono essere iscritti negli elenchi di cui all'art.3 gli avvocati singoli o associati che:

- siano scritti all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- limitatamente alla Sezione D "Contenzioso Tributario", anche tutte le figure professionali abilitate a patrocinare avanti le Commissioni Tributarie
- si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- non abbiano contenzioso o incarico legale in essere contro l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti."

4.2. Il mancato possesso di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione.

**Art. 5 - Contenuto delle domande di iscrizione**

5.1. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato utilizzando l'apposito modello approvato. Le domande potranno essere inviate secondo le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede legale dell'ASP di Agrigento, V/le della Vittoria n. 321, Agrigento 92100;
- a mano presso l'Ufficio Protocollo sito nella medesima sede;
- a mezzo PEC: protocollo@pec.aspag.it.

5.2. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sottoforma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, le seguenti indicazioni:



- dati anagrafici e professionali;
- data di iscrizione all'Albo Professionale;
- eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
- insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- insussistenza di condizioni d'incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Azienda come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- insussistenza di contenzioso o incarico legale in essere contro l'Azienda sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti;
- indicazione della unica Sezione di Contenzioso prescelta;
- espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento e del relativo disciplinare d'incarico/scrittura privata/convenzione dove, tra l'altro, sono pattuiti anche i compensi spettanti per l'attività professionale con applicazione delle eventuali riduzioni in esso indicate.

Alla domanda devono essere allegati:

- curriculum formativo - professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata;
- copia di un documento d'identità firmato e datato.

5.3. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi sono curati dall'U.O.C. Servizio Affari Generali e saranno pubblicati sul sito aziendale. L'eventuale rigetto della domanda sarà comunicato agli interessati evidenziando i motivi ostativi all'accoglimento.

5.4. I professionisti iscritti potranno chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

## PARTE II – Incarichi di difesa dell'Azienda

### Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi

6.1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;

6.2. La proposta in ordine alla attivazione e/o alla resistenza in giudizio è, di norma, di competenza del Dirigente dell'U.O.C. Servizio Affari Generali mentre l'individuazione all'interno degli elenchi del nominativo del professionista cui affidare l'incarico di difesa compete al Direttore Generale, unitamente al conferimento della procura alle liti al difensore come sopra individuato. La non attivazione/resistenza dovrà essere oggetto di proposta di atto reso nei termini necessari per consentire il potere di avocazione della Direzione.

6.3. Nell'affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi distinti per tipologia di contenzioso prescelto, si osservano i seguenti criteri:

- tipologia incarico da affidare;
- ramo di specializzazione ed esperienze risultanti da curriculum;
- nelle ipotesi di più cause temporalmente contestuali ed aventi lo stesso oggetto, ovvero che possono essere oggettivamente e/o soggettivamente connesse, l'Azienda potrà conferire

allo stesso professionista più incarichi;

6.4. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati se non in particolari casi appositamente motivati e comunque da remunerare con unico compenso;

6.5. Non possono essere conferiti incarichi ad avvocati che si trovino in condizioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità con l'Azienda, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense, condizioni che devono essere accertate al momento del conferimento dell'incarico e che dovranno mantenersi per tutta la durata del processo.

A titolo esemplificativo, si precisa che non può essere conferito l'incarico professionale quando la controparte è un ex cliente dell'avvocato, se non trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e che la natura e l'oggetto del nuovo incarico devono essere comunque diversi da quello già espletato per conto dell'ex cliente.

#### Art. 7 - Deroghe

L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare un professionista anche al di fuori degli elenchi, motivatamente ed in via eccezionale, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti, studiosi della materia, docenti universitari. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

#### Art 8 - Condizioni

Il contratto/scrittura privata/convenzione/disciplinare, allegato al presente regolamento, con il quale viene conferito l'incarico, dovrà, tra l'altro, espressamente contenere le seguenti indicazioni, in adesione ai principi previsti dall'istituto dell'equo compenso temperato alle esigenze di contenimento della spesa pubblica:

- i compensi professionali sono liquidati per fasi ed alla conclusione del giudizio, determinati esclusivamente nei limiti dei valori medi di cui alle tabelle del Decreto Ministeriale 13 agosto 2022 n. 147, che l'Azienda richiama per relationem quale parametro di commisurazione convenzionale dei compensi ai propri fiduciari, ridotti del 50%, in ragione dello scaglione corrispondente al valore della causa e alla tipologia della controversia, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
- il valore della causa corrisponde alla domanda formulata dalla controparte con l'atto introduttivo del giudizio e, se indicato con "valore indeterminato", viene inteso ordinariamente corrispondente al valore compreso tra €. 26.000,01 e €. 52.000,00. In via eccezionale, esclusivamente per quelle controversie ritenute di particolare importanza e complessità, avuto riguardo all'interesse sostanziale da tutelare, ai risultati che si intendono conseguire, e alla specificità della materia trattata, l'Azienda Sanitaria, all'atto di conferimento del mandato, si riserva espressamente la facoltà di attribuire i compensi corrispondenti al valore compreso tra €. 52.000,01 e €. 520.000,00.
- Per le cause il cui valore della controversia nell'atto introduttivo è indicato in misura superiore ad €. 2.000.000,01, si applica la tabella corrispondente allo scaglione precedente, quindi da intendersi sempre quale valore compreso entro lo scaglione da €. 1.000.000,01 a

€. 2.000.000,00, con applicazione, beninteso, dei parametri ivi indicati ridotti nella misura del 50%;

- per le cause definite con esito favorevole per l'Azienda Sanitaria e con liquidazione giudiziale in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, al professionista verrà corrisposto l'importo integralmente liquidato in sentenza, detratti i costi per le spese vive, sostenute e anticipate dall'Azienda medesima, anche se non espressamente liquidate sotto qualunque denominazione (es. spese borsuali, contributo unificato etc). Qualora la liquidazione giudiziale risultasse essere inferiore o non conforme all'equo compenso, al professionista verrà corrisposto il compenso previsto al comma 1 del presente articolo, ferma restando la facoltà dell'Azienda Sanitaria di procedere alla eventuale proposizione del gravame per ottenere la corretta liquidazione giudiziale, convenendo con il medesimo professionista un compenso all'uopo ulteriormente ridotto del 50% rispetto ai valori minimi;
- Trovano applicazione gli incrementi previsti per la presenza di più parti in giudizio, nella misura pari al 20% per ogni soggetto oltre il primo fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5% per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta, solo ed esclusivamente se ciò comporti un effettivo e documentato incremento di attività correlata alla eventuale diversa posizione processuale di ciascuno e l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. La predetta disposizione si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti. Sono comunque esclusi gli incrementi per la presenza, nell'atto introduttivo del giudizio o per l'intervento in corso di causa, di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo parentale e/o affini e per la presenza di eventuali altri convenuti in giudizio o coimputati.
- **Non trovano applicazione tutte le altre ipotesi di incremento** dei compensi previsti dal D.M. 147/2022 come, ad esempio, gli incrementi per valore, natura e complessità della controversia, pregio dell'opera, complessità dell'affare, per la conciliazione giudiziale o transazione della controversia, etc, per la proposizione di ricorsi incidentali e l'incremento indicato dall'art. 1 bis del predetto DM.
- **Non sono previsti compensi per eventuale attività stragiudiziale genericamente prestata** se non previsti dall'atto di conferimento dell'incarico al professionista designato.
- i compensi relativi alla **fase istruttoria e/o di trattazione**, in funzione delle modifiche introdotte dalla Legge Cartabia, verranno riconosciuti solo se correlati all'attività concretamente espletata in giudizio e solo qualora non riconducibile o ricompresa nell'attività prevista nella successiva fase decisionale; mentre i compensi per la **fase cautelare innanzi alle giurisdizioni amministrative** sono riconosciuti solo se la relativa attività è stata compiuta e la fase definita con relativa ordinanza, escludendone il compenso in presenza di rinuncia alla stessa dalla controparte o di procedimento definito sentenza in forma semplificata o breve;
- Le indennità di trasferta (rimborso spese viaggio e alloggio) sono riconosciute solo relativamente ai procedimenti presso la Corte di Cassazione e saranno remunerate fino all'importo massimo di €. 300,00 (trecento/00), previa esibizione della relativa documentazione attestante la presenza in udienza ed il costo sostenuto.
- per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i

compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale;

- se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati, si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci;

Il compenso spettante al professionista si limiterà, comunque, a quanto convenzionalmente indicato nei superiori punti come integralmente riportati nell'allegato disciplinare d'incarico / scrittura privata.

#### **Art. 9 – Corrispettivo e Attività di domiciliazione.**

**9.1.** Le prestazioni affidate saranno corrisposte con le modalità ed il corrispettivo indicato nell'apposito disciplinare di incarico. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

**9.2.** Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di apposita figura tecnica - Consulente Tecnico di Parte -, in ragione anche della natura della controversia, la scelta e la relativa designazione sarà effettuata dalla Azienda che provvederà ai relativi oneri ove il CTP dovesse essere un professionista non dipendente della stessa.

**9.3.** Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere l'apposito disciplinare di incarico come da schema approvato in uno al presente Regolamento.

**9.4.** I costi relativi alla necessità di domiciliazione rimarranno a carico del professionista incaricato.

### **PARTE III – Disposizioni comuni**

#### **Art. 10 - Obblighi del professionista incaricato**

**10.1.** Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo;

- di aggiornare l'Azienda sulle attività inerenti all'incarico;
- relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
- trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Azienda, memorie di controparte e verbali di udienza);
- di richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali;
- fornire, qualora richiesto, la percentuale di eventuale soccombenza in giudizio.

**10.2.** Il legale ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Affari Generali propone al Direttore Generale la revoca dell'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa, oppure sia tale da incrinare il rapporto fiduciario.

**10.3.** La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco, ai sensi del successivo articolo 12 per un periodo pari ad anni tre.

**10.4.** Il legale si impegna, inoltre, a fornire all'Azienda, senza alcun onere per quest'ultima, attività consultiva su problematiche anche connesse all'incarico conferito, purché rientranti nel ramo di specializzazione del legale stesso.

#### **Art. 11 - Revoca degli incarichi**

**11.1.** L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:

- a. venir meno di uno o più requisiti stabiliti per l'iscrizione nel singolo elenco;
- b. manifesta negligenza o errori evidenti;
- c. conflitto di interesse;
- d. ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, e la deontologia professionale;
- e. oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f. mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 punto 2;

**11.2.** L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

**11.3.** La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) determina altresì la cancellazione dagli elenchi degli avvocati.

#### **Art. 12 - Cancellazione dagli elenchi**

**12.1.** Il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Affari Generali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- a) nelle ipotesi di revoca dell'incarico disciplinate dall'art. 11, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lettera e) del punto 11.1;
- b) abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano responsabili di gravi inadempienze;
- e) abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere,

**12.2.** Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a) la cancellazione dagli elenchi comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

### **PARTE IV – Disposizioni finali**

#### **Art. 13 - Polizza assicurativa**

Per il conferimento dell'incarico, il professionista deve consegnare copia della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

#### **Art. 14 - Liquidazioni**

**14.1.** La liquidazione della parcella, detratte le eventuali anticipazioni o acconti già corrisposti, dovrà avvenire nel termine di giorni 60 decorrenti dalla data della richiesta per come acquisita al protocollo dell'ASP, a conclusione del singolo grado di giudizio, corredata da tutta la documentazione ritenuta all'uopo utile o richiesta ad integrazione, dall'Ufficio liquidatore, atto a comprovare l'assistenza legale garantita dal professionista.

**14.2.** In sede del conferimento del mandato al professionista designato viene liquidato un acconto anche a copertura di eventuali spese iniziali ed anche relative al pagamento unificato per l'iscrizione della causa a ruolo. Qualora le spese vive documentate sostenute fossero superiori



all'acconto liquidato, l'Azienda Sanitaria provvederà all'integrazione previa esibizione della relativa documentazione attestante l'avvenuto esborso.

14.3. Unitamente alla parcella, dovranno essere prodotti gli atti posti in essere a tutela dell'Ente, nonché il fascicolo di parte e la relazione sull'attività svolta per ogni singola fase del procedimento.

14.4. il professionista potrà emettere la relativa fattura solo previa adozione del provvedimento di liquidazione e su richiesta dell'Ufficio competente al successivo pagamento.

#### **Art. 15 - Pubblicità**

Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco, l'Azienda attua le più opportune forme di pubblicità mediante avviso pubblico sul sito Web istituzionale.

#### **Art. 16 - Trattamento dei dati**

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e di aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D.lgs. n. 196/2003 e le disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 17 - Norme di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.

#### **Art. 18 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento, entrerà in vigore dopo la pubblicazione della deliberazione del Direttore Generale di approvazione dello stesso e troverà applicazione per gli incarichi professionali conferiti a far data dal **01/04/2024**, ferme restando le previgenti regolamentazioni in materia che verranno applicate a tutti gli incarichi già conferiti alla predetta data.